

Contributi - Circolare PC 38/Vig. del 24 nov 1997

Contributi: Circolare PC 38/Vig. del 24 nov 1997

Oggetto: integrazione alla Circ. PC 36/Vig del 3/11/97 e PC 37/Vig. del 13 nov 1997

Riferimento

Servizio Contributi e Vigilanza
Prot. PC/38/Vig del 24 nov 1997

Destinatari

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto: situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26/09/97 nelle regioni Marche e Umbria.
Integrazione alle circolari I.N.P.G.I., Prot. PC/36/Vig del 03/11/97 e Prot. PC/37/Vig del 13/11/97.

Con le circolari su citate sono state fornite istruzioni in merito all'applicazione dell'art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97 e successive modifiche.

L'I.N.P.S. con circolare n. 226 del 14/11/97 ha interpretato il predetto articolo 13 nel senso che tale disposizione "trova applicazione anche per i lavoratori residenti nelle zone interessate alla sospensione ancorché dipendenti in aziende non operanti nei territori stessi.

La sospensione, in questo caso, riguarda ovviamente la sola quota a carico dei lavoratori.

Conseguentemente, le aziende che ricevessero richieste in tal senso dai lavoratori interessati, dovranno - acquisita apposita attestazione di responsabilità circa il possesso dei requisiti - astenersi dall'effettuare le relative trattenute e dal versarle all'Istituto."

Al fine di evitare che le aziende siano tenute a seguire linee ed indirizzi difformi in materia di obbligazioni contributive si dispone, a parziale modifica di quanto comunicato in precedenza, che la sospensione del pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, prevista dall'art. 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2668/97 e successive modifiche, trovi applicazione anche per i lavoratori residenti nelle zone di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 2694/97, anche se dipendenti di aziende non operanti nelle predette zone.

La sospensione, in questo particolare caso, riguarda soltanto la quota di contributi a carico dei dipendenti.

Conseguentemente, le aziende che ricevessero dai dipendenti interessati richieste in tal senso, dovranno, dopo aver acquisito la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti necessari (vedi circolari I.N.P.G.I. Prot. PC/36/Vig del 03/11/97 e Prot. PC/37/Vig del 13/11/97), astenersi dall'effettuare le trattenute relative ai predetti contributi e dal versarle all'I.N.P.G.I..

Il Capo Servizio

Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

▲ [_\(#top\) torna in alto \(#top\).](#) ▲